

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 188 del 28-11-2011

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER L'INDIRIZZO ANAGRAFICO DEI SENZA FISSA DIMORA

L'anno **duemilaundici** il giorno **28** del mese di **Novembre** alle ore **10:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	<u>X</u>	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>VICE SINDACO</u>	<u>X</u>	
3. ZUCCHINI MARCO			<u>X</u>
4. ANGORI DIEGO		<u>X</u>	
5. BASANTIERI FRANCESCA			<u>X</u>
6. PETTI MIRO		<u>X</u>	
7. MINIATI MIRIANO		<u>X</u>	
8. PACCHINI LUCA			<u>X</u>

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.AlboPretorionline.it 21/12/17

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128, così come sostituito dall'art. 3, comma 39 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il quale stabilisce che le persone senza fissa dimora debbano considerarsi residenti nel comune ove hanno domicilio;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 punto c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce che l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, tra l'altro, per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della Legge 24 dicembre 1954, n. 228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune;

DATO ATTO che l'art. 43 del Codice Civile dispone che il domicilio di una persona è nel luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi mentre la residenza è nel luogo ove la persona ha la dimora abituale;

VISTO il punto 7 delle avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico emanato dall'ISTAT, volume Metodi e Norme serie B - n. 29 edizione 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia al censimento della Popolazione, l'istituzione di una via territorialmente non esistente, ma riconosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale dell'anagrafe, ove poter iscrivere sia i senza tetto che i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;

RILEVATO che è istituito, presso il Ministero dell'Interno un apposito **registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora**; DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno, da adottare nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

RITENUTO per tutto quanto sopra di denominare una nuova via territorialmente non esistente al fine di consentire l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto, denominando tale via virtuale: **VIA Comunale di Cortona**;

VISTA la Legge 23.06.1927 n. 1188, nonché l'art. 41 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223;

PRESO ATTO dell'indicazione data dall'Ufficiale d'Anagrafe delegato;

STANTE la propria competenza;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voto unanime, legalmente espresso;

DELIBERA

1) di istituire un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale dare un nome convenzionale per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente le persone senza fissa dimora o senza tetto che ne facessero richiesta come segue: **VIA comunale cortona;**

2) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in ordine progressivo sia le persone senza tetto, sia le persone senza fissa dimora che eleggeranno domicilio nel Comune

di Cortona, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128 e dell'art. 43 del Codice Civile;

3) di richiedere l'autorizzazione Prefettizia per la denominazione della via di cui al punto 1), ai sensi dell'art. 1 della Legge 23.06.1927 n. 1188;

4) di demandare agli Uffici demografici e Polizia Locale, ogni adempimento conseguente la presente deliberazione al fine di una corretta attuazione delle disposizioni normative citate in premessa;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

www.AlboPretorionline.it

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **PATRIZIA NUZZI**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI
